

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PER:

# OMISSIS

CONTRÒ: COMUNE DI DASA' in persona del Sindaco  
protempore

PREMESSO CHE

A- il piccolo XXXXX, affetto da l'altra ila "Tetraparesi posturale con ritardo cognitivo, esito di PCI", è iscritto per la prima volta, nel corrente anno scolastico, alla classe 2' elementare, sezione A. del corso comune, Istituto Comprensivo Statale di Arena.

B- I medici specialisti che hanno in cura il piccolo, hanno prescritto l'indispensabilità di utilizzo di una carrozzina leggera con sistema posturale, trattasi di ausilio irrinunciabile ed insostituibile per l'igiene, per le attività manipolative e di socializzazione e per l'autonomia del bambino stesso.

C- La sig.ra XXXXXX ha già più volte inoltrato richieste sia al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo sia al Sindaco del Comune di Dasà perché la scuola fosse dotata della carrozzina leggera con sistema posturale ma ad oggi, nonostante l'inizio dell'anno scolastico, della carrozzina -che costituisce per XXXXXX ciò che un banco ed una sedia per gli altri alunni- nessuna traccia.

D- Il Dirigente Scolastico ha riferito di aver anch'ella inoltrato al Sindaco del Comune di Dasà la richiesta di acquisto della detta carrozzina, con allegati i fogli illustrativi dell'officina ortopedica ma il Sindaco, dal canto Suo, né un riscontro ha mai inteso fornire né si è in alcun modo attivato al fine di risolvere il problema.

E- l'alunno XXXXXXXX, per effetto del mancato acquisto della carrozzina leggera di che trattasi, non ha potuto iniziare la frequentazione

Scolastica nel corso **del corrente anno. Tutto ciò in netto contrasto con la** Normativa che tutela il diritto allo studio e all'integrazione sociale dei soggetti diversamente abili

-G-L'art.139 **D.lgs. n.112 del 31 marzo 1998**, recita espressamente "spettano ai comuni i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".

H- L'articolo 8 della L. n. 104/92 stabilisce espressamente che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizza mediante .....

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle **dotazioni didattiche e tecniche**, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente; e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali.... L'art. 13 della medesima legge prevede che l'integrazione scolastica della persona handicappati si realizza anche attraverso "la dotazione alle scuole ed alle università di attrezzature tecniche e sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; cfr. anche art. 24, stessa L. n. 104/92..

-I- Il diritto allo studio è stato garantito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e dalla stessa legge n. 104/92: senza considerare il dettato di cui all'art. 3 della Costituzione che sancisce la pari dignità di tutti i cittadini, indipendentemente anche dalle loro condizioni personali e sociali.

-L- L'art. 14 della legge n. 328/00 stabilisce che il Comune di residenza della persona con disabilità è responsabile del progetto di vita della stessa, dall'asilo nido in poi.

-M- La mancata frequentazione della scuola, nelle more del giudizio di merito, si appalesa estremamente pregiudizievole per la crescita del piccolo e lo sviluppo della sua personalità, anche per la totale assenza di quegli stimoli infungibili che provengono dall'ambiente scolastico. Oltre, infatti, al mancato apprendimento delle discipline scolastiche, infatti, il piccolo viene sottratto a stimolazioni multisensoriali che sono fondamentali per la sua crescita nonché per il suo sviluppo delle sue abilità sensoriali, percettive, motorie e relazionali. L'integrazione scolastica che allo stato è impedita al piccolo **XXXXXXXXXX**, ha, infatti come obiettivo lo sviluppo della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

N- E' intendimento del ricorrente avviare giudizio di merito che condanni

l'Amministrazione comunale all'acquisto della carrozzina di cui trattasi, con richiesta di ordine di cessazione dei comportamenti, della condotta e degli atti discriminatori nonché di ogni altro provvedimento idoneo secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, oltre al risarcimento dei danni patiti e patienti.

\*\*\*\*\*

CIO' PREMESSO, alla luce di quanto sopra, sussistendo i requisiti di legge e non potendo ulteriormente attendere la definizione della vicenda, allo stato non intervenuta, gli esponenti ut supra

RICORRONO EX ART. 700 C.P.C.

Alla S.V. Illustrissima affinché voglia, con decreto inaudita altera parte stante l'urgenza ovvero subordinatamente con fissazione di udienza, accogliere allo stato le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto orfinare immediatamente al comune di Dasa in persona del Sindaco pro-tempore l'acquisto della carrozzina leggera con sistema posturale modulare. Con risarcimento di tutti i danni prodotti e producendo.

Con adozione di ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto utile ed opportuno.

In via istruttoria, ove ritenuto opportuno, si chiede che il sig. Giudice voglia disporre CTU al fine di accertare la indispensabilità per il piccolo XXXXXX e per la sua postura durante le ore scolastiche, della carrozzina leggera con sistema posturale modulare.

Al fine della legge sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha valore pari ad €4.916,15.

Si dispone la documentazione di cui al relativo indice foliaro.

Vibo Valentia, 2.10.2006

Avv. Angela Di Rienzo

# TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Il Giudice Istruttore designato, dott. Enrico Ardituro nel procedimento n. 1888/2006 R.G. ,  
avente ad oggetto: Provvedimento d'urgenza ex art. 700 C.P.C., e vertente

TRA

OMISSIS

E

COMUNE di DASA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Cosentini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia alla via Manzoni n. 24, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

PREMESSO IN FATTO

Con il ricorso introduttivo i coniugi XXXXXXXX- premesso di essere i genitori del piccolo XXXXXX, affetto da "Tetraparesi posturale, grave ritardo cognitivo, esito di P.C.I." e che lo stesso era iscritto alla classe seconda elementare presso l'Istituto Comprensivo Statale di Arena – esponevano che i medici curanti di XXXXXX gli avevano prescritto come indispensabile l'utilizzo di una carrozzina leggera con sistema posturale modulare e di aver più volte richiesto sia al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo sia al Sindaco del Comune di Dasa di dotare la scuola della carrozzina indispensabile per il figlio. Affermavano che in base alla legislazione vigente era dovere del Comune mettere a disposizione del figlio XXXXXX la carrozzina prescrittagli dai medici, trattandosi di una dotazione inerente al pieno esercizio al suo diritto allo studio. Concludevano, chiedendo l'emissione di un provvedimento di urgenza che ordinasse al convenuto comune l'acquisto della carrozzina leggera con sistema posturale modulare adatta alla fattispecie.

Si costituiva il Comune di Dasà, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo tenuto a fornire la carrozzina in questione il Servizio Sanitario Nazionale. Nel merito ribadiva che la domanda dei ricorrenti era infondata in quanto in base al Decreto del Ministro della Salute 332/99 l'iter procedurale da seguire per ottenere la carrozzina in questione era diverso da quello seguito dagli stessi, poiché, trattandosi di un dispositivo speciale che non rientrava nelle dotazioni e negli arredi scolastici che competono ai Comuni nell'ambito della scuola materna ed elementare, doveva essere l'ASL competente per territorio ad autorizzare la relativa spesa. Chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa.

All'udienza del 17 novembre 2006 veniva riservata la decisione.

#### OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La tutela d'urgenza richiede l'accertamento del ed. *fumus boni iuris*, inteso come la probabile fondatezza della domanda di merito, e del ed. *periculum in mora*, il pericolo, cioè, per il ricorrente di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile nel lasso di tempo necessario per far valere il proprio diritto in via ordinaria; deve trattarsi di un danno imminente, grave ed irreparabile, idoneo a colpire in maniera irreparabile e nelle more del giudizio di merito beni ed interessi primari del ricorrente. Si tratta, a dire il vero, di requisiti che con la recente riforma del codice di procedura civile hanno acquisito un significato parzialmente diverso da quello tradizionale appena ricordato, anche se l'art. 700 c.p.c. è rimasto inalterato.

In particolare, il requisito del *periculum in mora* deve necessariamente essere rivisto. In primo luogo, il riferimento al "*tempo occorrente al far valere il diritto in via ordinaria*" di cui all'art. 700 c.p.c. non può più essere interpretato come riferimento al tempo necessario per lo svolgimento di un giudizio ordinario a cognizione piena da instaurare e portare a compimento a pena di decadenza, escludendolo espressamente il nuovo art. 669 octies, che svincola i provvedimenti di urgenza dalla pendenza attuale o futura di un giudizio di merito. La caratteristica di tali provvedimenti risiede non più nella loro strumentalità e provvisorietà, bensì nella produzione rapida degli stessi effetti che si sarebbero ottenuti con una pronuncia di merito sul diritto in contestazione. In questo quadro, quel *tempo occorrente ...* deve essere interpretato come riferito ad una scelta del soggetto interessato, che deve valutare se preferire una tutela rapida e veloce, ma che sfocia in un provvedimento non idoneo a passare in giudicato, ovvero una tutela ordinaria con il processo di cognizione. Anche *u pregiudizio imminente ed irreparabile* di cui all'art. 700 c.p.c. ne risulta inevitabilmente attenuato, essendo sufficiente oggi il timore che una giustizia tardiva menomi gli effetti e il contenuto del diritto azionato, e non necessariamente che ne determini la distruzione.

*Sussiste il fumus boni iuris.*

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Dasa, perché si tratta proprio dell'Ente territoriale che i ricorrenti affermano essere tenuto a mettere a disposizione del proprio figlio la carrozzina per cui è causa e vi è, di conseguenza, perfetta corrispondenza fra il soggetto convenuto in giudizio ed il destinatario della pretesa avanzata/ I ricorrenti hanno depositato copia della relazione di dimissione redatta da IRCCS Fondazione Stella Maris - Dipartimento Clinico di Neuroscienze dell'Età Evolutiva

presso l'Università degli Studi di Pisa, che ha in cura il piccolo Vincenzo Gerace, nella quale espressamente si indica come strumento indispensabile di trattamento della patologia sofferta dallo stesso il confezionamento di un'unità posturale tronco-bacino semirigida in resina poliuretanica con poggiatesta e con sistema di abduzione delle cosce, da alloggiare all'interno di un passeggino.

I ricorrenti hanno richiesto al Comune di Dasà di provvedere all'acquisto della carrozzina in questione ed il Comune è stato investito della vicenda anche dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Arena, ma il convenuto sostiene che, trattandosi di un dispositivo su misura, lo stesso non rientra nelle sue competenze quale Ente tenuto a mettere a disposizione gli arredi e le dotazioni scolastiche..

Al riguardo, bisogna dire subito che l'ordinamento italiano contempla diverse leggi che, ispirate da un alto senso di civiltà, non solo giuridica, coinvolgono a vario titolo le ASL, i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato nell'opera di sviluppo ed integrazione sociale delle persone portatrici di handicap. Prima fra tutte la legge 104/92 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che all'art. 1 prevede come compito della Repubblica quello di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, *promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, prevenendo e rimuovendo le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.* La medesima disposizione prevede che la Repubblica persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e *assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata,* oltre a predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. L'art. 8 della legge 104/92 prevede che per la realizzazione e l'integrazione sociale della persona handicappata occorrono interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico; servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale; interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; *provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e*

presso l'Università degli Studi di Pisa, che ha in cura il piccolo Vincenzo Gerace, nella quale espressamente si indica come strumento indispensabile di trattamento della patologia sofferta dallo stesso il confezionamento di un'unità posturale tronco-bacino semirigida in resina poliuretanica con poggiatesta e con sistema di abduzione delle cosce, da alloggiare all'interno di un passeggino.

I ricorrenti hanno richiesto al Comune di Dasà di provvedere all'acquisto della carrozzina in questione ed il Comune è stato investito della vicenda anche dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Arena, ma il convenuto sostiene che, trattandosi di un dispositivo su misura, lo stesso non rientra nelle sue competenze quale Ente tenuto a mettere a disposizione gli arredi e le dotazioni scolastiche..

Al riguardo, bisogna dire subito che l'ordinamento italiano contempla diverse leggi che, ispirate da un alto senso di civiltà, non solo giuridica, coinvolgono a vario titolo le ASL, i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato nell'opera di sviluppo ed integrazione sociale delle persone portatrici di handicap. Prima fra tutte la legge 104/92 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che all'art. 1 prevede come compito della Repubblica quello di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, *promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, prevenendo e rimuovendo le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.* La medesima disposizione prevede che la Repubblica persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e *assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata,* oltre a predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. L'art. 8 della legge 104/92 prevede che per la realizzazione e l'integrazione sociale della persona handicappata occorrono interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico; servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale; interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; *provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e*

presso l'Università degli Studi di Pisa, che ha in cura il piccolo Vincenzo Gerace, nella quale espressamente si indica come strumento indispensabile di trattamento della patologia sofferta dallo stesso il confezionamento di un'unità posturale tronco-bacino semirigida in resina poliuretanica con poggiatesta e con sistema di abduzione delle cosce, da alloggiare all'interno di un passeggino.

I ricorrenti hanno richiesto al Comune di Dasà di provvedere all'acquisto della carrozzina in questione ed il Comune è stato investito della vicenda anche dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Arena, ma il convenuto sostiene che, trattandosi di un dispositivo su misura, lo stesso non rientra nelle sue competenze quale Ente tenuto a mettere a disposizione gli arredi e le dotazioni scolastiche..

Al riguardo, bisogna dire subito che l'ordinamento italiano contempla diverse leggi che, ispirate da un alto senso di civiltà, non solo giuridica, coinvolgono a vario titolo le ASL, i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato nell'opera di sviluppo ed integrazione sociale delle persone portatrici di handicap. Prima fra tutte la legge 104/92 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che all'art. 1 prevede come compito della Repubblica quello di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, *promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, prevenendo e rimuovendo le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.* La medesima disposizione prevede che la Repubblica persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e *assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata,* oltre a predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. L'art. 8 della legge 104/92 prevede che per la realizzazione e l'integrazione sociale della persona handicappata occorrono interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico; servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale; interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; *provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e*

*tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente.*

Gli articoli 12 e 13 della legge 104/92 sono dettati proprio in tema di diritto all'educazione e all'istruzione e all'integrazione scolastica, prevedendo che *e garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie e che l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. L'integrazione scolastica (art. 13) della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza anche attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico. Il secondo comma dell'art. 2 prevede che per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di cimarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.*

Il terzo comma della medesima disposizione, nel disporre che nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, fa salva espressamente l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n. 610 e successive modificazioni, circa *l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.*

Anche un esame superficiale della normativa ora richiamata consente di affermare che non è lecito nutrire dubbi sull'esistenza di un vero e proprio diritto in capo a! piccolo XXXXX, e per esso ai propri genitori, di pretendere ed ottenere dagli organi competenti, in primo luogo, la massima assistenza e collaborazione ed, in secondo luogo, in particolare, la fornitura di tutti quegli strumenti tecnici e di tutte quelle attrezzature che ne possono facilitare lo sviluppo della personalità e l'integrazione in ogni ambito sociale e, soprattutto, nel mondo scolastico.

Orbene, che il Comune sia l'Ente Territoriale obbligato a fornire la carrozzina leggera con sistema posturale modulare, oltre a derivare dai principi racchiusi nelle disposizioni citate, discende da altre specifiche previsioni legislative.

L'art. 139 D. Lgs. 112/98 prevede che sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti, fra l'altro, *i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio*. L'art. 14 della legge 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) prevede che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, *i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato: un progetto individuale*, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, *i servizi alla persona a cui provvede il comune informa diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale*.

Nella fattispecie particolare in esame, l'ASL competente per territorio, in applicazione del Decreto Ministeriale 332/99, ha provveduto ad autorizzare la fornitura del sistema posturale prescritto dai medici al piccolo XXXXXXXX, e ne è stata data prova documentale dai ricorrenti (ali. n. 3 della produzione di parte e nota del 7/11/06 depositata in udienza), così ottemperando all'obbligo impostole di fornire al minore portatore di handicap e ai suoi genitori uno strumento indispensabile per la sua riabilitazione e cura.

Appare, invece, inadempiente il Comune di Dasà, che è tenuto non solo a garantire che in ogni scuola che rientra nelle sue competenze vi siano banchi, sedie, lavagne, ecc, ma, in base alle suddette disposizioni - ispirate ad altissimi principi di civiltà giuridica e di sviluppo sociale che non è consentito disattendere - anche eventuali specifici dispositivi "anche su misura" per gli alunni portatori di handicap. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo del minore handicappato e di una legittima pretesa dei suoi genitori, che dovrebbero trovare nell'Ente Comunale quel sostegno indispensabile ad aiutarli nella difficile opera di sviluppo e crescita personale e sociale del figlio. Appare, del resto, irragionevole e fuor di ogni logica per lo stesso Ente Territoriale provvedere a consentire ad un portatore di Handicap ancora in età scolare di

accedere all'edificio scolastico mediante la realizzazione di una pista che gli consenta di evitare le scale, lasciandolo però, una volta entrato, nell'impossibilità di seguire lo specifico programma scolastico per lui previsto perché non gli viene messo a disposizione il supporto tecnico necessario alla sua presenza in aula. Del pari irragionevole appare prevedere in sede di legislazione statale addirittura la istituzione di un insegnante di sostegno e di uno specifico progetto personalizzato per il soggetto portatore di handicap, lasciando, però, quest'ultimo nell'impossibilità di seguire il progetto e gli insegnamenti dell'insegnante perché non ha a disposizione, una volta giunto a scuola, la carrozzina necessaria per seguire nel modo migliore le lezioni

*Sussiste ilpriculum in mora.*

Non v'è alcun dubbio al riguardo, vista la necessità impellente di consentire a XXXXXX di frequentare la scuola alla quale risulta iscritto per l'anno scolastico 2006 - 2007, esigenza che verrebbe pregiudicata dal tempo necessario a far valere il proprio diritto in via ordinaria, impedendosi altrimenti allo stesso non solo di apprendere adeguatamente e nel modo più agevole possibile le discipline scolastiche, ma anche di ricevere quegli stimoli e quegli apporti che solo la socializzazione consente.

La domanda è, in conclusione, fondata e il Comune di Dasà, in persona del Sindaco pro-tempore, deve essere condannato a dotare l'Istituto Comprensivo Statale di Arena della carrozzina leggera con sistema posturale modulare adatta alle esigenze di frequentazione scolastica del minore Sorace Vincenzo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come ;n dispositivo.

## P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sulla domanda cautelare proposta da XXXXXX e XXXXXXXX, quali genitori esercente la potestà del figlio XXXXX nei confronti del Comune di Dasa, così provvede

- a) Ordina al Comune di Dasa, in persona del Sindaco pro-tempore di dotare l'Istituto Comprensivo Statale di Arena della carrozzina leggera con sistema posturale modulare adatta alle esigenze di frequentazione scolastica del minore XXXXXX
- b) Condanna il Comune di Dasa in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese relativo al presente procedimento, liquidandole in complessivi euro 545,00, di cui euro 45,00 per spese, per euro 192,00 per diritti ed euro 310,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 12,50%. IVA e CPA come per

legge.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2006